



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 16 del 13/04/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che ha disposto all'art.8: *“1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 23.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.16 del 11.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che l'art. 2 della suddetta Ordinanza n.16/2020 dispone che *“L'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020”*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all'art. 1, comma 2, prevede, *“ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione*

o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale [...];

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Considerato che l'art.6, comma 3, dell'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana dispone *"I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all'aperto con particolare riferimento ai mercati rionali"* e che si ritiene sussistere le motivazioni di cui all'Ordinanza Sindacale n.11 del 18/03/2020 con riferimento alla sospensione del mercato settimanale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

Fermo restando quanto previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e dall'Ordinanza contingibile e urgente n.16 del 11.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana:

1. La chiusura degli impianti sportivi, dell'asilo nido comunale e della biblioteca comunale.
2. La sospensione del mercato settimanale.

Le suddette limitazioni **hanno efficacia fino al 03/05/2020.**

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA